



Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Crispiano per la durata di anni 5 (cinque)

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 801 del 16.06.2026, adottata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, il Comune di Crispiano ha disposto l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell'Ente.

L'affidamento è qualificato come concessione di servizi ai sensi degli artt. 176 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, con trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo connesso alla gestione del servizio, inteso come esposizione alle fluttuazioni del mercato e alla possibilità di non recuperare integralmente i costi sostenuti per l'esecuzione del servizio.

Il servizio è svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, ed in particolare:

- dell'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge 160/2019;
- del R.D. 639/1910;
- nonché delle ulteriori disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

L'affidamento è effettuato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La procedura è interamente svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata accessibile all'indirizzo: <https://montedoro.traspare.com/>, ai sensi degli artt. 25 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

Il valore stimato della concessione, determinato ai sensi degli artt. 14 e 179 del D.Lgs. 36/2023, è indicato nei successivi articoli del presente disciplinare.

Il servizio rientra nel codice CPV 79940000-5 – “Servizi di organismi di riscossione”.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Crispiano (TA) – codice NUTS ITF43.

Il termine stimato per la conclusione del procedimento è fissato in sei mesi dalla pubblicazione del bando, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e le eventuali sospensioni procedurali.

La concessione è soggetta alla normativa sopravvenuta; qualora nel corso della sua esecuzione intervengano disposizioni legislative incompatibili con il modello concessorio, l'Ente si riserva di adottare i provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la risoluzione del rapporto.

CIG:BC0FE33AB3

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Funzionario EQ dell'Area Finanziaria dott.ssa Erika Scialpi, contattabile all'indirizzo e-mail tributi@comune.crispiano.ta.it.

1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione

La presente procedura è interamente svolta mediante piattaforma telematica di approvvigionamento digitale certificata, accessibile all'indirizzo: <https://montedoro.traspare.com/>, ai sensi degli artt. 25 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione incondizionata delle condizioni di utilizzo della stessa, nonché delle disposizioni contenute nei documenti di gara.

La partecipazione alla procedura implica, altresì, il rispetto della normativa vigente in materia di amministrazione digitale, con particolare riferimento:

- al Regolamento (UE) 910/2014;
- al D.Lgs. 82/2005;
- alle Linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume responsabilità per malfunzionamenti, disservizi o errori imputabili:

- alle apparecchiature e ai sistemi informatici dell'operatore economico;
- alla connettività utilizzata;
- all'errato utilizzo della piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma non imputabile agli operatori economici, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante può disporre la sospensione e/o la proroga del termine di presentazione delle offerte, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e massima partecipazione.

Tutte le operazioni effettuate tramite la piattaforma sono registrate e tracciate dal sistema e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni informatiche, che fanno piena prova nei confronti degli operatori economici.

Il sistema è sincronizzato con la scala di tempo nazionale e garantisce la tracciabilità e l'immodificabilità delle operazioni.

Restano a esclusivo carico dell'operatore economico:

- la dotazione tecnologica necessaria;
- il possesso e il corretto utilizzo della firma digitale;
- la disponibilità di un domicilio digitale (PEC o recapito certificato qualificato).

La piattaforma è accessibile continuativamente dalla data di pubblicazione del bando fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla procedura, ciascun operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica idonea a consentire l'utilizzo della piattaforma telematica.

In particolare, è necessario:

- a) disporre di una postazione informatica con connessione internet stabile e browser aggiornato compatibile con la piattaforma;
- b) disporre di un sistema di identificazione digitale (SPID, CIE o strumenti equivalenti);
- c) disporre di un domicilio digitale (PEC o recapito certificato qualificato), ai sensi del D.Lgs. 82/2005;
- d) essere in possesso di un dispositivo di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un certificatore accreditato.

Restano a esclusivo carico dell'operatore economico:

- l'acquisizione, installazione e configurazione delle dotazioni tecniche;
- la verifica della compatibilità dei propri sistemi con la piattaforma;
- il corretto utilizzo degli strumenti informatici impiegati.

La stazione appaltante non assume responsabilità per malfunzionamenti, ritardi o errori derivanti dall'utilizzo di sistemi non conformi o non adeguatamente configurati.

1.3 Identificazione e accesso alla piattaforma

Per la presentazione dell'offerta è necessario accedere alla piattaforma telematica.

L'accesso è gratuito ed è consentito previa identificazione dell'operatore economico mediante sistemi di identità digitale, quali:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- altri strumenti di identificazione elettronica riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014, anche ai fini del riconoscimento transfrontaliero.

A seguito dell'identificazione, all'operatore economico è attribuito un profilo personale, attraverso il quale è possibile accedere all'area riservata della piattaforma e operare nell'ambito della procedura.

Le credenziali di accesso sono personali e non cedibili. L'operatore economico è responsabile di tutte le operazioni effettuate tramite il proprio account, anche se poste in essere da soggetti terzi autorizzati.

2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) il bando di gara;
- b) il presente disciplinare di gara;
- c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- d) lo schema di domanda di partecipazione;
- e) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ovvero le dichiarazioni equivalenti rese tramite la piattaforma telematica;
- f) il patto di integrità / protocollo di legalità, ove applicabile;
- g) il modello di offerta economica;
- h) lo schema di contratto, ove distinto dal capitolato;
- i) eventuale ulteriore modulistica resa disponibile dalla stazione appaltante;

La documentazione di gara è resa disponibile gratuitamente, in formato digitale:

- sul sito istituzionale del Comune di Crispiano, nella sezione "Amministrazione trasparente" – Bandi di gara e contratti;
- sulla piattaforma telematica di negoziazione <https://montedoro.traspare.com/>, nella sezione dedicata alla procedura.

In caso di contrasto tra i documenti di gara, prevale quanto previsto nel presente disciplinare, salvo diversa ed espressa previsione contenuta negli atti di gara formalmente approvati.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite la piattaforma telematica, nella sezione dedicata.

Le richieste devono pervenire entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le richieste tardive potranno non essere prese in considerazione.

Le richieste e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte ai quesiti presentati in tempo utile sono pubblicate almeno 6 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in forma anonima, sulla piattaforma e sul sito istituzionale.

Le risposte ai chiarimenti costituiscono parte integrante della documentazione di gara e sono vincolanti per tutti gli operatori economici. Le stesse non comportano modifica della lex specialis, salvo eventuali rettifiche formalmente adottate e pubblicate dalla stazione appaltante.

È onere degli operatori economici consultare costantemente la piattaforma e il sito istituzionale al fine di prendere conoscenza dei chiarimenti pubblicati.

La mancata conoscenza dei chiarimenti pubblicati non può essere opposta alla stazione appaltante né può costituire motivo di esclusione o di contestazione della procedura.

Non è garantita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono mediante la piattaforma telematica, ai sensi degli artt. 25 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto del D.Lgs. 82/2005.

Per quanto non espressamente previsto dalla piattaforma, le comunicazioni sono effettuate mediante il domicilio digitale risultante dagli indici pubblici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. 82/2005 ovvero, per gli operatori economici transfrontalieri, mediante recapito elettronico certificato qualificato ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014.

Le comunicazioni si intendono validamente effettuate e pienamente efficaci al momento della loro messa a disposizione sulla piattaforma telematica o, nei casi residuali, al momento della trasmissione al domicilio digitale dell'operatore economico.

Tale messa a disposizione equivale a piena conoscenza legale del contenuto della comunicazione.

È onere degli operatori economici monitorare costantemente la piattaforma e il proprio domicilio digitale.

In caso di malfunzionamento della piattaforma non imputabile agli operatori economici, la stazione appaltante può utilizzare il domicilio digitale ovvero adottare ogni misura idonea a garantire la continuità della procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, le comunicazioni effettuate al mandatario o capofila si intendono validamente rese a tutti i componenti.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023, le comunicazioni effettuate al consorzio si intendono validamente rese a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, le comunicazioni effettuate all'operatore economico concorrente si intendono validamente rese anche agli operatori ausiliari.

3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Crispiano.

Il servizio è svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di riscossione delle entrate degli enti locali e comprende tutte le attività necessarie alla gestione del procedimento di riscossione coattiva, come meglio specificato nei successivi articoli.

Le attività sono svolte sulla base delle liste di carico trasmesse dall'Ente, contenenti gli atti costituenti titolo per la riscossione coattiva.

In particolare:

- per gli atti emessi ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge n. 160/2019, il titolo è costituito dall'accertamento esecutivo;
- per le entrate non rientranti nella predetta disciplina, si procede mediante ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910.

L'affidamento ha natura di concessione di servizi e comporta il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo connesso alla gestione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, senza garanzia di recupero delle somme affidate né di copertura dei costi sostenuti.

Il concessionario opera nell'ambito delle attività affidate senza trasferimento della titolarità delle funzioni pubbliche, che restano in capo al Comune, il quale mantiene i poteri di indirizzo, controllo e vigilanza.

Resta ferma la facoltà dell'Ente, per motivate ragioni di interesse pubblico, economicità, efficienza o opportunità amministrativa, di non affidare al concessionario determinate posizioni o categorie di entrate, purché tale facoltà non incida in modo sostanziale sull'equilibrio complessivo della concessione. In ogni caso, tale facoltà non comporta diritto ad indennizzi o compensazioni ulteriori rispetto a quanto maturato sulle attività effettivamente svolte.

3.1 Prestazioni oggetto del servizio

Il servizio comprende, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:

- attività di riscossione coattiva, mediante gestione delle procedure di recupero delle entrate comunali attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente;
- attività operative e istruttorie, comprensive della notifica degli atti, dello svolgimento delle attività propedeutiche e di supporto, nonché dell'accesso e della consultazione delle banche dati utili all'individuazione dei debitori e dei beni aggredibili, nel rispetto della normativa vigente;
- attività stragiudiziali, mediante gestione delle attività di sollecito e recupero bonario;
- attività cautelari ed esecutive, ivi comprese le procedure di fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria e pignoramenti presso terzi, mobiliari e immobiliari;
- supporto al contenzioso, mediante predisposizione di atti, controdeduzioni e documentazione istruttoria a supporto dell'Ente.

Il concessionario deve garantire

- un sistema informativo accessibile all'Ente;
- assistenza al contribuente tramite canali telefonici e digitali;
- report periodici sull'andamento della riscossione.

3.2 Entrate oggetto della riscossione

Rientrano nell'ambito della concessione tutte le entrate per le quali l'Ente disponga l'attivazione della riscossione coattiva, tra cui, a titolo esemplificativo:

- IMU;
- TARI;
- entrate extratributarie e patrimoniali;
- sanzioni amministrative, incluse quelle derivanti da violazioni del Codice della Strada;
- ogni altra entrata affidata dall'Ente.

L'individuazione delle entrate da affidare avviene mediante specifiche disposizioni dell'Ente e trasmissione delle relative liste di carico.

4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio risultante dal verbale di consegna.

L'avvio del servizio può essere disposto anche in via anticipata rispetto alla stipula del contratto, nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante può disporre una proroga tecnica, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali, al fine di garantire la continuità del servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare un'opzione di rinnovo espresso della concessione per un ulteriore periodo massimo di 2 (due) anni, previa valutazione dell'interesse pubblico e della convenienza economica.

L'opzione di rinnovo è stata considerata ai fini della determinazione del valore complessivo della concessione.

In ogni caso, la durata complessiva dell'affidamento, comprensiva dell'eventuale rinnovo, non potrà eccedere i limiti previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario è tenuto a garantire il completamento delle attività relative alle liste di carico affidate anche oltre la scadenza del contratto, fino alla conclusione delle procedure di riscossione, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale.

La concessione è soggetta alla normativa sopravvenuta; qualora intervengano disposizioni incompatibili con il modello concessorio, la stazione appaltante si riserva di adottare i provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la risoluzione del rapporto.

5 – VALORE DELLA CONCESSIONE E BASE DI GARA

5.1 Valore stimato della concessione

Il valore stimato della concessione, determinato ai sensi degli artt. 14 e 179 del D.Lgs. 36/2023, è pari a € 300.000,00, oltre IVA se dovuta.

Tale valore è calcolato quale fatturato complessivo presunto del concessionario per l'intera durata dell'affidamento, comprensiva dell'eventuale opzione di rinnovo, sulla base:

- dei dati storici dell'Ente relativi alle attività di riscossione coattiva;
- delle somme mediamente affidate;
- del tasso medio di riscossione registrato;
- dell'aggio posto a base di gara;
- delle spese recuperabili a carico dei debitori.

Il valore indicato ha carattere meramente stimato e non vincolante per la stazione appaltante e non costituisce in alcun modo garanzia di volumi minimi di attività né di ricavi per il concessionario.

5.2 Base di gara

L'Ente ha ritenuto di non prevedere componenti economiche fisse per pratica o per attività accessorie, al fine di rafforzare la natura concessoria del servizio e il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.

In tale contesto, l'aggio posto a base di gara è stato determinato in misura pari al 9%, al fine di garantire l'equilibrio economico della concessione in assenza di compensi fissi, assicurando al contempo un modello di remunerazione interamente correlato ai risultati della riscossione.

L'aggio offerto:

- è espresso in termini percentuali;
- si applica esclusivamente alle somme effettivamente incassate;
- non si applica alle somme non riscosse.

5.3 Spese di riscossione

Restano a carico del debitore, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, le spese di riscossione, notifica, nonché quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive attivate dal concessionario nell'ambito delle attività affidate.

Le spese di riscossione e quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive sono recuperate nei limiti previsti dalla normativa vigente. In caso di esito infruttuoso delle procedure, non è previsto alcun rimborso in favore del concessionario, secondo quanto stabilito dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

5.4 Rischio operativo

Il concessionario assume integralmente il rischio operativo connesso alla gestione del servizio, senza garanzia alcuna da parte dell'Ente in ordine al recupero delle somme affidate o alla copertura dei costi sostenuti.

5.5 Modalità di incasso e riversamento

Tutti i pagamenti affluiscono direttamente su conti intestati al Comune, secondo le modalità previste nel capitolato speciale; il concessionario non gestisce direttamente incassi ma svolge attività di riconciliazione e rendicontazione.

Il compenso spettante al concessionario, determinato sulla base dell'aggio offerto, è corrisposto dall'Ente previa emissione di regolare fattura, nei limiti delle somme effettivamente riscosse.

Il compenso è soggetto al regime fiscale previsto dalla normativa vigente in materia di IVA per le concessioni di servizi.

Il concessionario garantisce la piena tracciabilità delle operazioni di incasso e riversamento, mediante idonei sistemi informativi e report periodici.

Il concessionario trasmette rendicontazione mensile delle somme riscosse e delle attività svolte.

Il pagamento del compenso avviene entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica della regolarità della prestazione.

La stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli sulla corretta gestione dei flussi finanziari.

5.6 Costi della manodopera

Ai fini della presente procedura, il costo della manodopera è stimato in € 125.000,00, determinato sulla base dei parametri medi di settore. Tale stima ha carattere indicativo e non vincolante ai fini della formulazione dell'offerta economica.

La stima del costo della manodopera ha carattere meramente indicativo ai fini della valutazione della congruità dell'offerta e della corretta applicazione della normativa lavoristica vigente.

La stima tiene conto di un fabbisogno medio di personale impiegato nel servizio, determinato sulla base delle attività istruttorie, operative, di front-office e di supporto al contenzioso, in coerenza con i livelli retributivi previsti dal CCNL applicabile.

5.7 Classificazione del servizio

Il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'appalto è il CCNL Terziario – Distribuzione e Servizi, codice CNEL H011.

Codice ATECO: 82.99.10 – Servizi di riscossione.

Il concessionario è tenuto a garantire il rispetto delle condizioni economiche e normative previste dal CCNL applicato.

5.8 – Equilibrio economico-finanziario della concessione

La concessione è affidata a rischio operativo del concessionario ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e non prevede, di norma, meccanismi di revisione automatica dell'equilibrio economico-finanziario.

Eventuali misure di riequilibrio potranno essere valutate esclusivamente in presenza di sopravvenienze normative o fattuali straordinarie, imprevedibili e non imputabili al concessionario, tali da alterare in modo significativo l'equilibrio della concessione, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Resta in ogni caso escluso il riconoscimento di compensazioni per il mancato raggiungimento dei livelli di riscossione attesi.

6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 in possesso dei requisiti di seguito indicati.

6.1 Requisiti di ordine generale e cause di esclusione

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023.

Il possesso dei requisiti è dichiarato mediante DGUE o dichiarazioni equivalenti e sarà verificato dalla stazione appaltante ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice può fornire la prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la propria affidabilità, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (cd. self-cleaning). La stazione appaltante valuta tali misure ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6.2 Requisiti di idoneità professionale

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per attività coerenti con quelle oggetto della presente concessione;

b) iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

In caso di partecipazione in forma associata, il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da ciascun operatore economico partecipante, mentre il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto dal soggetto che esegue le attività di riscossione coattiva.

6.3. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine speciale previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), ai sensi della normativa vigente.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante ovvero non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria

L'operatore economico deve aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, un fatturato specifico nel settore dei servizi di riscossione delle entrate degli enti locali non inferiore a € 300.000,00 complessivi nel triennio.

Per fatturato specifico si intende quello derivante da attività di gestione della riscossione, volontaria e/o coattiva, svolta in favore di enti pubblici.

La comprova del requisito è fornita mediante i dati e le informazioni presenti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)

In mancanza, ovvero nei casi in cui la documentazione non sia disponibile nel FVOE, la comprova può essere fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone, copia del Modello Unico o dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, ove presente (collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione), attestante l'importo del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.5 Requisiti di capacità tecnico-professionale

L'operatore economico:

- deve aver svolto, negli ultimi tre anni, servizi analoghi di riscossione coattiva delle entrate locali per almeno tre enti locali, di cui almeno uno con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti. Per servizi analoghi si intendono servizi aventi ad oggetto attività di riscossione coattiva mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente;

- deve disporre di una struttura organizzativa adeguata all'esecuzione del servizio, composta da personale qualificato, idoneo a garantire lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, ivi inclusa la presenza di personale abilitato alle funzioni di ufficiale della riscossione;

6.6 Avvalimento

Il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti ai sensi dell'articolo 104 del D.Lgs. 36/2023 per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Il contratto di avvalimento deve specificare, a pena di nullità, le risorse umane, tecniche e strumentali messe a disposizione dall'ausiliario, nonché le modalità con cui tali risorse sono rese disponibili per tutta la durata del contratto.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale, ivi compresa l'iscrizione al Registro delle Imprese e all'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997.

Qualora l'ausiliario non soddisfi i requisiti o sia soggetto a cause di esclusione, il concorrente è tenuto a sostituirlo entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, producendo la relativa documentazione.

6.7 Raggruppamenti temporanei, consorzi e aggregazioni di operatori economici

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti siano costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete sia in forma individuale, fatto salvo il caso delle imprese retiste non partecipanti all'aggregazione;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertata la sussistenza di un unico centro decisionale, la stazione appaltante attiva il contraddittorio con gli operatori economici coinvolti, i quali possono, entro 15 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla formulazione dell'offerta né è idonea a incidere sulla capacità di esecuzione del contratto.

Le aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete partecipano alla gara secondo la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile, distinguendo tra rete-soggetto e rete-contratto, con assunzione del ruolo di mandatario da parte dell'organo comune ove previsto.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di esecuzione del contratto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate a procedura concorsuale.

6.8 Divieto di frazionamento

I requisiti di partecipazione non possono essere artificialmente frazionati tra più operatori economici al solo fine di soddisfare le condizioni di partecipazione.

7 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo quanto previsto dall'art. 188 che rinvia all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando che le prestazioni principali devono essere eseguite direttamente dal concessionario.

Il concessionario può affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto della concessione, fermo restando che deve garantire l'esecuzione diretta delle prestazioni principali e il mantenimento della responsabilità complessiva del servizio, al fine di garantire il diretto controllo delle attività essenziali di riscossione coattiva.

Non possono essere oggetto di subappalto:

- le attività che implicano l'esercizio diretto di poteri autoritativi;
- le attività di coordinamento generale del servizio;
- le funzioni di direzione e responsabilità nei confronti dell'Ente.

Sono in via ordinaria subappaltabili le attività accessorie quali stampa, postalizzazione, notifiche e servizi informatici.

È in ogni caso vietato il subappalto integrale delle prestazioni oggetto della concessione.

L'operatore economico deve indicare in sede di offerta le prestazioni o parti di prestazioni che intende subappaltare e la relativa incidenza percentuale. In mancanza di tale indicazione, il subappalto non è ammesso.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente e dei requisiti di idoneità professionale eventualmente richiesti in relazione alle prestazioni affidate.

Il concessionario resta l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni, anche per quelle affidate in subappalto.

I pagamenti relativi alle prestazioni affidate in subappalto sono effettuati dal concessionario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto è subordinato ad autorizzazione della stazione appaltante, nei casi e con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

È fatto divieto di ricorrere a forme di subappalto o affidamento a terzi non dichiarate in sede di offerta o comunque tali da eludere le disposizioni del presente articolo.

È vietato il subappalto a cascata, salvo i casi espressamente consentiti dalla normativa vigente e comunque nei limiti di compatibilità con la natura del servizio affidato.

8 – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://montedoro.traspare.com/>, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare e nelle condizioni di utilizzo della stessa.

L'offerta deve pervenire entro il termine perentorio indicato nel bando di gara. Non sono ammesse offerte presentate con modalità diverse o pervenute oltre il termine stabilito.

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nella documentazione di gara.

L'offerta è vincolante per l'operatore economico per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.

Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'operatore economico può modificare o sostituire l'offerta già trasmessa tramite la piattaforma telematica. In tal caso, è considerata valida esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Qualora, alla scadenza del termine di validità dell'offerta, le operazioni di gara non siano ancora concluse, la stazione appaltante può richiedere agli operatori economici di confermare la validità dell'offerta e della garanzia prestata per un ulteriore periodo. Il mancato riscontro entro il termine assegnato è considerato come rinuncia alla partecipazione alla procedura.

L'offerta si compone delle seguenti sezioni:

- documentazione amministrativa;
- offerta tecnica;
- offerta economica.

8.1 Documentazione amministrativa

L'operatore economico allega, tramite la piattaforma telematica, la seguente documentazione amministrativa:

- domanda di partecipazione e copia della quietanza del modello F24 (Imposta di bollo)
- DGUE;
- eventuale procura;
- garanzia provvisoria;
- documentazione in caso di avvalimento;

- documentazione per i soggetti associati.

Qualora la documentazione sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia della relativa procura, salvo che i poteri risultino dalla visura camerale.

La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. Il pagamento è effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, i soggetti concorrenti dovranno effettuare il versamento dovuto tramite il modello F24, indicando nella sezione 'Erario' il codice tributo 1562 e l'anno di riferimento corrente, allegando la ricevuta di pagamento alla documentazione amministrativa.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, salvo le riduzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione rilasciata da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

La fideiussione deve:

- essere intestata al concorrente e, in caso di partecipazione in forma associata, a tutti i componenti;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile;
- essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale vigente.

Per beneficiare delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara il possesso dei relativi requisiti nella domanda di partecipazione.

È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione della garanzia, a condizione che la stessa sia stata costituita prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Non è sanabile la garanzia rilasciata da soggetto non autorizzato o privo dei necessari poteri di rappresentanza.

In caso di partecipazione in forma associata (RTI, consorzi, aggregazioni di rete), la documentazione deve essere prodotta da ciascun componente per quanto di competenza. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai soggetti tenuti secondo la forma di partecipazione prescelta e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di avalimento, devono essere presentati il contratto di avalimento e le dichiarazioni previste dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti competenti.

8.2 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC vigente per l'anno di pubblicazione, disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il pagamento è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La stazione appaltante verifica l'avvenuto pagamento mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

In caso di mancato riscontro del pagamento, è attivato il soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il concorrente è escluso dalla procedura.

8.3 Offerta tecnica

L'offerta tecnica è costituita da una relazione descrittiva contenente la proposta tecnico-organizzativa relativa all'esecuzione del servizio, redatta in coerenza con i criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.

La relazione deve essere redatta in formato elettronico e non deve superare le 30 pagine, escluse eventuali copertine, indici e allegati grafici o schemi riepilogativi.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime previste dal capitolato e dagli altri documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico può indicare, con apposita dichiarazione motivata, le parti dell'offerta tecnica che ritiene coperte da segreto tecnico o commerciale. A tal fine, allega anche una versione dell'offerta opportunamente oscurata. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente secondo le modalità previste nel presente disciplinare.

8.4 Offerta economica

L'operatore economico inserisce nella piattaforma l'offerta economica, sottoscritta digitalmente secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il valore percentuale dell'aggio offerto, espresso con un massimo di due cifre decimali, rispetto all'aggio posto a base di gara;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che l'offerta economica è determinata da una più efficiente organizzazione aziendale.

Sono inammissibili le offerte che prevedano un aggio superiore a quello posto a base di gara.

8.5 Cause di esclusione

Costituiscono cause di esclusione:

- la presentazione dell'offerta oltre il termine stabilito;
- la mancata sottoscrizione digitale dell'offerta tecnica o economica;
- la presenza di elementi economici nell'offerta tecnica;
- la mancata presentazione dell'offerta economica.

Restano applicabili le disposizioni in materia di soccorso istruttorio ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

8.6 Disposizioni finali sulla presentazione

Una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l'offerta è vincolante e non può essere modificata o ritirata, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'operatore economico è responsabile della correttezza e completezza della documentazione trasmessa e non può opporre alla stazione appaltante eventuali malfunzionamenti o errori derivanti dall'utilizzo della piattaforma o dei propri sistemi informatici.

9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta è effettuata sulla base dei seguenti punteggi:

- offerta tecnica: massimo 80 punti;
- offerta economica: massimo 20 punti.

9.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei criteri e sub-criteri di seguito indicati.

A ciascun criterio è attribuito un punteggio massimo come indicato nella tabella seguente.

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T
1	Capacità gestionale	20	1.1	numero di atti di riscossione coattiva/forzata, relativi ad entrate tributarie di cui al Titolo I, spediti nel quinquennio 2021 - 2025		15	
			1.2	numero di atti di riscossione coattiva/forzata, relativi ad entrate extratributarie di cui al Titolo III, spediti nel quinquennio 2021 - 2025		5	
2	Efficacia procedurale	25	2.1	numero delle procedure cautelari/esecutive attivate nel biennio 2024 - 2025		25	
3	Modalità di gestione e svolgimento del servizio	20	3.1	procedure innovative utilizzate per agevolare il buon esito del recupero coattivo	15		
			3.2	procedure deflative e modalità di gestione del contenzioso	5		
4	Certificazioni e Fatturato specifico	10	4.1	possesso della certificazione ISO/IEC 27001 (Sicurezza informatica)			1

	(triennio 2023-2025)		4.2	possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, settore EA 35 (Sistemi di Gestione della Qualità)			1
				fatturato specifico relativo al servizio di riscossione forzata/coattiva fino ad € 1.000.000,00			2
				fatturato specifico relativo al servizio di riscossione forzata/coattiva ricompreso tra € 1.001.000,00 ed € 2.000.000,00			4
				fatturato specifico relativo al servizio di riscossione forzata/coattiva ricompreso tra € 2.001.000,00 ed € 3.000.000,00			6
				fatturato specifico relativo al servizio di riscossione forzata/coattiva superiore ad € 3.000.000,00			8
5	Proposte migliorative	5	5.1	saranno valutate esclusivamente proposte migliorative direttamente pertinenti all'oggetto della concessione, concretamente idonee a incrementare efficienza operativa, digitalizzazione, interoperabilità dei sistemi, trasparenza, assistenza al contribuente e supporto all'Ente	5		
Totale		80			25	45	10

Saranno ammesse alla fase successiva le offerte che avranno conseguito un punteggio tecnico minimo pari a 50 punti.

9.2 Metodo di attribuzione dei punteggi tecnici

I punteggi tecnici sono attribuiti secondo la natura dei singoli criteri indicati nella tabella di cui al punto 9.1.

Per i criteri discrezionali (D), la Commissione attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1, sulla base della valutazione qualitativa dell'offerta, con adeguata motivazione.

Per i criteri quantitativi (Q), il punteggio è attribuito in misura proporzionale rispetto al valore più elevato tra quelli offerti, secondo la seguente formula:

$$P_i = (V_i / V_{max}) \times P_{max}$$

dove:

- P_i = punteggio attribuito al concorrente;
- V_i = valore offerto dal concorrente;
- V_{max} = valore più elevato offerto tra quelli ammessi;
- P_{max} = punteggio massimo attribuibile al singolo criterio quantitativo.

Per i criteri tabellari (T), il punteggio è attribuito automaticamente in presenza del requisito o dell'elemento richiesto. Il fatturato specifico è valorizzato esclusivamente quale indice di esperienza organizzativa, stabilità operativa e capacità gestionale nel settore della riscossione coattiva degli enti locali.

Sono ammesse alla valutazione dell'offerta economica le offerte tecniche che abbiano conseguito un punteggio tecnico complessivo non inferiore a 50 punti su 80.

9.3 Valutazione dell'offerta economica

Il punteggio economico è attribuito sulla base del ribasso percentuale offerto sull'aggio posto a base di gara.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è pari a 20 punti.

Il punteggio economico è determinato mediante la seguente formula:

$$Pe = (Ri / Rmax) \times 20$$

dove:

- Pe = punteggio economico attribuito al concorrente;
- Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente sull'aggio posto a base di gara;
- Rmax = maggiore ribasso percentuale offerto tra le offerte economiche ammesse.

Non sono ammesse offerte che prevedano un aggio superiore a quello posto a base di gara.

9.4 Riparametrazione

Non si procede alla riparametrazione dei punteggi tecnici.

10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante invita, ove necessario, gli operatori economici a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione amministrativa presentata.

Sono sanabili le carenze della documentazione amministrativa che non incidono sul contenuto sostanziale dell'offerta, quali:

- omissioni, incompletezze o irregolarità formali della documentazione;
- mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni richieste;
- errori materiali o refusi.

Non sono sanabili e comportano l'esclusione dalla procedura:

- le carenze relative all'offerta tecnica;
- le carenze relative all'offerta economica;
- le irregolarità essenziali che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile dell'offerta.

Non è consentito il soccorso istruttorio per sanare la mancanza di documenti che attestano il possesso dei requisiti di partecipazione o la costituzione della garanzia provvisoria, qualora tali documenti non siano stati formati prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Non sono in ogni caso sanabili le carenze che incidono sull'individuazione del concorrente o sul possesso dei requisiti di partecipazione.

La stazione appaltante può richiedere chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione presentata. I chiarimenti non possono in alcun caso comportare la modifica sostanziale dell'offerta tecnica o economica.

La stazione appaltante assegna un termine non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione o integrazione della documentazione.

In caso di inutile decorso del termine assegnato, l'operatore economico è escluso dalla procedura.

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare o integrare il contenuto dell'offerta tecnica o economica.

11 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte è affidata a una Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023.

La Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero minimo di tre, dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione all'oggetto dell'affidamento.

Può essere nominato un segretario verbalizzante, anche non componente della Commissione.

I componenti della Commissione devono possedere adeguata competenza tecnica e/o amministrativa ed esperienza nel settore oggetto della concessione o in materie affini, nonché i requisiti di imparzialità e indipendenza.

Non possono far parte della Commissione soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente.

I componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare, prima dell'insediamento, l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.

Il Responsabile Unico del Progetto può far parte della Commissione giudicatrice, qualora in possesso di adeguata competenza tecnica e nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e assenza di conflitto di interessi, con adeguata motivazione nel provvedimento di nomina.

La Commissione opera collegialmente e valuta le offerte tecniche ed economiche, attribuendo i punteggi secondo i criteri stabiliti nel presente disciplinare.

Le operazioni di valutazione delle offerte tecniche si svolgono in seduta riservata, mentre l'apertura delle offerte economiche avviene in seduta pubblica, anche mediante piattaforma telematica.

Le operazioni della Commissione possono svolgersi anche in modalità telematica.

Di tutte le operazioni svolte è redatto apposito verbale.

La Commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha conseguito il miglior punteggio complessivo.

12 – AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di valutazione, la Commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha conseguito il punteggio complessivo più elevato.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, procede all'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario, effettuata ai sensi della normativa vigente.

La verifica del possesso dei requisiti è effettuata mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), ai sensi della normativa vigente. La stazione appaltante si riserva di richiedere la produzione di ulteriore documentazione probatoria, ove necessaria ai fini della verifica dei requisiti dichiarati.

La stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti attraverso le modalità previste dalla normativa vigente e mediante consultazione delle banche dati disponibili.

La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse, tenendo conto delle caratteristiche della concessione, del modello organizzativo proposto e della sostenibilità economica dell'offerta. A tal fine, può richiedere all'operatore economico giustificazioni scritte relative, a titolo esemplificativo:

- ai costi di gestione del servizio;
- all'organizzazione del personale;
- alle tecnologie utilizzate;
- alle modalità di esecuzione delle prestazioni.

La stazione appaltante si riserva di escludere l'offerta qualora le giustificazioni fornite non risultino idonee a dimostrarne la sostenibilità e l'affidabilità.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

L'aggiudicazione efficace è comunicata agli operatori economici ai sensi della normativa vigente.

La stipula del contratto avviene nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 36/2023.

13 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avviene a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione e previo esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario.

La stipula è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione richiesta dalla stazione appaltante, ivi inclusa:

- la garanzia definitiva;
- la documentazione antimafia, ove necessaria;
- ogni altra documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

Il contratto è stipulato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 36/2023, decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione e nel rispetto del termine dilatorio previsto dalla normativa vigente, ove applicabile.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Ente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

In caso di mancata stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, la stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione e procedere all'affidamento in favore del concorrente che segue in graduatoria.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del servizio, nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Prima della stipula, l'aggiudicatario produce altresì la polizza assicurativa prevista dal disciplinare e ogni ulteriore atto richiesto dalla stazione appaltante ai fini della regolare instaurazione del rapporto.

14 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva pari al 10% del valore della concessione, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

La garanzia è prestata a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del pagamento delle penali eventualmente applicate e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento.

La garanzia definitiva deve avere validità per l'intera durata del contratto e resta efficace fino alla completa definizione di tutte le obbligazioni contrattuali.

La garanzia è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previa verifica del regolare adempimento delle prestazioni.

Qualora la garanzia venga escussa, anche parzialmente, il concessionario è tenuto a reintegrarla entro il termine assegnato dalla stazione appaltante.

In caso di mancata costituzione o reintegrazione della garanzia, la stazione appaltante può disporre la decadenza dall'aggiudicazione ovvero la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

A tal fine, il concessionario è tenuto a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto mediante strumenti tracciabili idonei a consentire la piena identificazione delle operazioni;
- indicare, in ogni transazione finanziaria, il Codice Identificativo Gara (CIG);
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti apposita clausola con cui questi ultimi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto.

16 – OBBLIGHI DI LEGALITA' ED ANTICORRUZIONE

Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, incompatibilità e conflitto di interessi.

Il concessionario si impegna a osservare il patto di integrità e ogni ulteriore misura di legalità eventualmente richiamata nella documentazione di gara.

Il concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni situazione anche potenziale di conflitto di interessi o ogni fatto rilevante ai fini della legalità e regolarità dell'esecuzione del contratto.

La violazione grave o reiterata degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale.

17 – CONTROLLI E PENALI

La stazione appaltante esercita il controllo sull'esecuzione del servizio, anche mediante il RUP, il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, e i competenti uffici comunali.

Il concessionario è tenuto a consentire in ogni momento all'Ente:

- l'accesso alla documentazione relativa alla gestione del servizio;
- la verifica delle attività svolte;
- la consultazione dei sistemi informativi e dei flussi di rendicontazione;
- il controllo sulla corretta gestione degli incassi, dei versamenti e delle procedure affidate.

Il concessionario è tenuto a fornire, entro il termine assegnato dall'Ente, ogni chiarimento, dato, documento o report richiesto ai fini del controllo.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante applica penali proporzionate alla gravità della violazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, ipotesi di applicazione di penale:

- ritardo nella presa in carico delle liste affidate;
- ritardo nell'emissione o notificazione degli atti;
- ritardo nella rendicontazione periodica;
- ritardo nei versamenti dovuti all'Ente;
- mancato aggiornamento dei sistemi informativi e delle banche dati;
- mancata o incompleta risposta alle richieste dell'Ente;
- inadempimento agli obblighi di assistenza al contribuente;
- violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza dei dati, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'importo delle penali è determinato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale ovvero, in mancanza, con provvedimento motivato della stazione appaltante, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

L'applicazione delle penali non esclude la facoltà della stazione appaltante di avvalersi della garanzia definitiva, né di attivare i rimedi previsti dalla legge e dal contratto.

Le penali sono applicate previa contestazione scritta dell'addebito e assegnazione al concessionario di un termine per presentare controdeduzioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti urgenti eventualmente necessari. In caso di mancata presentazione di controdeduzioni ovvero di controdeduzioni ritenute non idonee, la stazione appaltante procede all'applicazione della penale con proprio provvedimento motivato.

Le penali sono dettagliate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, cui si rinvia integralmente.

18 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il contratto può essere risolto nei casi previsti dal D.Lgs. 36/2023, dal codice civile e dalla restante normativa vigente.

Costituiscono, in ogni caso, cause di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previo contraddittorio con il concessionario:

- perdita dei requisiti generali o speciali richiesti per l'affidamento;
- cancellazione o sospensione dall'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
- grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali;
- reiterati ritardi nell'esecuzione delle prestazioni essenziali;
- irregolarità gravi nella gestione, riconciliazione o rendicontazione delle somme riscosse;
- grave violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- grave violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
- cessione del contratto non consentita o subappalto non autorizzato;
- mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva;
- fallimento, liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale che impedisca la regolare prosecuzione del rapporto, fatti salvi i casi consentiti dalla legge.

La stazione appaltante può recedere unilateralmente dal contratto nei casi previsti dalla normativa vigente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in caso di sopravvenute disposizioni normative incompatibili con la prosecuzione del rapporto concessorio.

In caso di risoluzione o recesso, resta fermo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno subito e all'eventuale escussione della garanzia definitiva.

Il concessionario è tenuto, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio fino al subentro del nuovo affidatario o fino a diversa disposizione dell'Ente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

19 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il concessionario è tenuto a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata del contratto e fino alla completa definizione delle attività affidate, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso l'Ente, a copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio.

La copertura assicurativa deve comprendere almeno:

- i danni cagionati a terzi nello svolgimento del servizio;
- i danni patrimoniali eventualmente arrecati all'Ente in conseguenza di errori, omissioni, ritardi o irregolarità imputabili al concessionario;
- i danni derivanti da attività svolte dal personale del concessionario o da soggetti dei quali lo stesso debba rispondere.

La polizza deve essere prodotta alla stazione appaltante prima della stipula del contratto e mantenuta efficace per l'intera durata del rapporto.

Resta ferma la responsabilità del concessionario per i danni non coperti dalla polizza o eccedenti i massimali assicurati.

La polizza deve prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, fatto salvo l'adeguamento in aumento richiesto dalla stazione appaltante in relazione alla natura e al rischio delle attività svolte.

20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Crispiano, che tratta i dati per le finalità connesse alla gestione della presente procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di svolgimento della procedura di gara, verifica dei requisiti dei concorrenti, gestione del rapporto contrattuale ed esecuzione del servizio di riscossione.

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e integrità, mediante strumenti manuali e informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

L'aggiudicatario, nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante apposito atto formale contenente le istruzioni operative impartite dal titolare.

Il concessionario è tenuto a:

- trattare i dati esclusivamente per le finalità connesse al servizio affidato;
- adottare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati;
- assicurare la riservatezza del personale autorizzato al trattamento;
- non comunicare né diffondere i dati a soggetti terzi, salvo nei casi previsti dalla legge o autorizzati dal titolare;
- garantire la tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate sui dati;
- adottare adeguate misure di sicurezza informatica, logica e organizzativa, idonee a prevenire accessi non autorizzati, perdita, alterazione o diffusione indebita dei dati, nonché a garantire la continuità operativa dei sistemi utilizzati nell'esecuzione del servizio.

Il concessionario, per lo svolgimento del servizio, può accedere alle banche dati messe a disposizione dall'Ente e ad altre banche dati pubbliche nei limiti consentiti dalla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dall'Ente.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

La partecipazione alla procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara.

In caso di contrasto tra i documenti di gara, prevale quanto previsto nel presente disciplinare, salvo diversa ed espressa previsione contenuta negli atti di gara.

È onere dell'operatore economico verificare la completezza e la correttezza della documentazione di gara e segnalare eventuali incongruenze mediante richiesta di chiarimenti nei termini previsti.

Per le controversie relative alla procedura di gara è competente il giudice amministrativo; per quelle relative alla fase esecutiva del contratto è competente il giudice ordinario.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

Il R.u.p. *

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) e successive modifiche. Il contenuto del documento non può essere modificato e la firma digitale ne garantisce la provenienza e l'integrità.*